

**ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 88, COMMA 6 DEL CCRL
PER IL COMPARTO NON DIRIGENZIALE**

Art. 1

1. A decorrere dall'anno 2007 ai dipendenti del comparto non dirigenziale addetti agli uffici di diretta collaborazione, così come individuati con D.P.Reg. 10/8/2001, n. 8, spetta esclusivamente la retribuzione accessoria annua lorda onnicomprensiva di seguito indicata:

CATEGORIA	DA	A
A	€ 6.200,00	€ 7.750,00
B	€ 7.750,00	€ 10.330,00
C	€ 10.330,00	€ 12.900,00
D	€ 12.900,00	€ 15.500,00

2. Tenuto conto di quanto stabilito al comma precedente, non trovano più applicazione le disposizioni di cui al penultimo capoverso dell'allegato alle "Linee guida per il rinnovo contrattuale del personale con qualifica non dirigenziale per il biennio economico 2000/2001" recepite con il D.P. Reg. 22 giugno 2001 n. 10, anche per il personale di cui al comma 7 dell'art. 88 del vigente CCRL per il comparto non dirigenziale.

Per l'erogazione mensile, ai fini del calcolo, si applica la disposizione del comma 3 dell'art. 92 del CCRL 2002/2005. Entro il 15 gennaio di ogni anno i preposti agli Uffici operano una valutazione di rendimento operativo e organizzativo sul personale destinatario del presente accordo al fine di confermare o rimodulare la retribuzione di cui al comma 1.

3. Per il personale che svolge mansioni di autista presso gli Uffici di cui al comma 1 e presso l'Ufficio di Roma si applica quanto stabilito dall'ultimo capoverso dell'allegato alle "Linee guida per il rinnovo contrattuale del personale con qualifica non dirigenziale per il biennio economico 2000/2001" recepite con il D.P. Reg. 22 giugno 2001 n. 10 e quanto previsto dal precedente comma 2.

Art. 2

A decorrere dall'anno 2007 al personale individuato con la deliberazione della Giunta regionale n. 625 del 22 dicembre 2005, a tempo indeterminato e determinato, è attribuito il trattamento accessorio previsto dal vigente CCRL, con deroga alle limitazioni percentuali indicate dall'art. 88 comma 5, compreso il compenso per il piano di lavoro. Per le esigenze di lavoro eccedenti l'orario ordinario può essere derogato il limite annuo delle prestazioni di lavoro straordinario previsto dall'art. 5 del d. lgs.66/03, sino ad un massimo di 360 ore pro-capite.

Art. 3

Per l'anno 2007 e per gli anni successivi, i compensi previsti nel presente accordo saranno imputati al Fondo appositamente inserito nel bilancio della Regione Siciliana in esecuzione della delibera di Giunta n. 387 del 24/11/2004. Il Dipartimento Bilancio e Tesoro ripartirà il fondo sulla base delle richieste che dovranno tenere conto del personale effettivamente in servizio. Per l'anno 2007 la copertura dei fondi occorrenti per il personale di cui all'art. 2 è assicurata prioritariamente con le economie che si sono verificate nell'anno 2006 sullo stesso fondo.

OO.SS. Firmatarie:

CGIL- FP

CISL- FP

SADIRS

UIL- FPL